



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediiali.it

www.comune.ali.me.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 30/12/2019

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipate ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100.

L'anno Duemiladiciannove, il giorno **30** del mese di **Dicembre** alle ore **14,30** e segg., nell'Aula Consiliare del Comune di Alì, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla I° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a tutti i Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
01)	D'ANGELO SABINA	Consigliere	X	
02)	BOTTARI DOMENICO	Consigliere	X	
03)	BONURA GIUSEPPE	Consigliere	X	
04)	RANERI GIUSEPPE	Consigliere	X	
05)	BRIGUGLIO SERGIO	Consigliere		X
06)	BONARRIGO ANTONIA	Consigliere	X	
07)	TRIOLO FLORIANA	Consigliere	X	
08)	FIUMARA PIETRO	Consigliere		X
09)	TRIOLO NATALINO	Consigliere		X
10)	FIUMARA GIOVANNI	Consigliere		X

Consiglieri: Assegnati n. 10	In carica n. 10	Presenti n. 6	Assenti n. 4
------------------------------	-----------------	---------------	--------------

Risultato legale, ai sensi del comma 1, dell'art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli intervenuti;

Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, la **Dott.ssa D'Angelo Sabina**;

Partecipa il Segretario Comunale, *Dott. Gaetano Russo*.

Presente in aula il Sindaco, *Ing. Natale Rao* ed il Responsabile dell'Area Finanziaria, *Natale Satta*.

Sono presenti in aula gli Assessori: *Dott. Roberto Roma*.

Ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n.

30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Il **Presidente** procede alla lettura della proposta di deliberazione posta al 9° punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto **“Ricognizione periodica delle partecipate ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100”**.

Non registrandosi interventi, si passa alla votazione espressa per alzata di mano, con 6 voti favorevoli su sei presenti (unanimità).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione come sopra riportato,

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto **“Ricognizione periodica delle partecipate ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100”**.

Successivamente, il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività dell'atto con separata votazione espressa per alzata di mano, con 6 voti favorevoli su sei presenti (unanimità).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione come sopra riportato,

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione in oggetto.



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunedi.ali.me.it

www.comune.ali.me.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipate ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100.

IL SINDACO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "*Decreto correttivo*");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che il Comune di Ali con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28/12/2018 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Tenuto conto che:

- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società (razionalizzazione periodica), con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

➤ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Alì e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

➤ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è **adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di **mancata adozione dell'atto ricognitivo** ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437- ter. C.2 cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 – quater. Cod. civ.;

ACCERTATO che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 e, precisamente, alla data del 31/12/2017, il Comune deteneva le seguenti partecipazioni nelle seguenti Società:

- **Società ATO3 - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,11%;**
- **Società ATOME4 - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,098%;**
- **Distretto Taormina Etna scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,11%;**
- **Sviluppo Taormina Etna srl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,22%;**
- **Società GAL Peloritani scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,38%;**
- **Peloritani Spa - quota di partecipazione detenuta direttamente: 5,05%;**
- **SRR Messina area metropolitana - quota di partecipazione detenuta: 0,17%;**

- della Società ATOME4, acquisita al protocollo dell'Ente in data 16 dicembre 2019 con il n. 8197/2019;
- della Peloritani Spa, acquisita al protocollo dell'Ente in data 21 ottobre 2019 con il n. 6759/2019;
- SRR Messina area metropolitana della SRR Messina area metropolitana, acquisita al protocollo dell'Ente in data 17 dicembre 2019 con il n. 8226/2019;
- ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA – Servizio idrico integrato, acquisita al protocollo dell'Ente in data 4 dicembre 2019 con il n.7920/2019 e in data 6 dicembre 2019 con il n.8009;

Considerato che:

- la società ATOME4 è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;
- la società ATO 3 – Servizio Idrico Integrato è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;
- la Società Sviluppo Taormina Etna srl è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;
- la Peloritani Spa è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;

Vista la relazione tecnica allegata predisposta dal responsabile dell'area finanziaria, alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale dalla quale risultano gli esiti della ricognizione effettuata con l'elenco delle partecipazioni detenute;

Atteso che nella relazione in oggetto vengono confermate soltanto le partecipazioni in società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Considerato che la scelta delle modalità operative di dismissione delle partecipazioni rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione e che la stessa potrà essere esercitata, alternativamente, tramite:

- esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.
- alienazione della partecipazione detenuta dall'ente;

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) decreto legislativo n. 267/2000;

Accertato che sulla proposta occorre acquisire parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1 lett. b), n.3) decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n. 175/2016;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'OO.RR.EE.LL.;

PROPONE

- 1) **Di approvare** tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato.
- 2) **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Alì alla data del 31 dicembre 2018, risultante dalla relazione allegata e facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 3) **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.
- 4) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
- 5) **Di non rilevare**, dalla suddetta ricognizione ordinaria, la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante l'inesistenza delle condizioni previste dal suddetto art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016.
- 6) **Di procedere** per le motivazioni indicate in premessa e nella Relazione Tecnica, alla attuazione del Piano di Revisione Ordinaria delle Società partecipate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.n. 175/2016, tramite un piano di dismissione delle quote di partecipazione detenute dall'ente nelle seguente società:
 - società ATOME4 in liquidazione - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,098%;
 - società ATO 3 S.P.A. – Servizio Idrico Integrato in liquidazione - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,11%;
 - società ATO 3 S.P.A. – Servizio Idrico Integrato in liquidazione - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,11%;
 - ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA Servizio Idrico Integrato - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,13%;
 - Società Sviluppo Taormina Etna srl in liquidazione- quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,22%;
 - Peloritani Spa in liquidazione - quota di partecipazione detenuta direttamente: 5,05%;
- 7) **Di dare atto che**, per le motivazioni indicate in premessa e nella Relazione Tecnica, la scelta delle modalità operative di dismissione delle partecipazioni rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione e che la stessa potrà essere esercitata, alternativamente, tramite:
 - esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.
 - alienazione della partecipazione detenuta dall'ente.

- 8) **Di dare mandato** al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente.
- 9) **Di comunicare** l'esito della presente ricognizione al MEF attraverso l'apposito portale, nonché alla sezione della Corte dei conti competente per territorio.
- 10) **Di pubblicare** la deliberazione sul sito internet comunale, sezione "amministrazione trasparente sotto-sezione di 1° livello "Enti Controllati" sotto-sezione di 2° livello "società Partecipate", ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n. 33/2013, modificato dal decreto legislativo n.97/2016.
- 11) **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.
- 12) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000.

Il Proponente
Il Sindaco
F.to Ing. Natale Rao

Relazione tecnica sulle società partecipate.

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 24 Del 30/12/2019

SOCIETA' N. 1

Denominazione: ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA

Forma giuridica: personalità giuridica di diritto pubblico

Data costituzione: 2017

% quota del Comune 0,13%

Oggetto sociale: gestione integrata del servizio idrico.

SOCIETA' N. 2

Denominazione: **Società ATO ME 4 s.p.a.**

Tipo di società: Società per azioni

Data costituzione: 2002 (atto costitutivo del 31 dicembre 2002)

% quote azionarie del Comune 1,098%

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; recupero materiali.

Pertanto la Società si qualifica come società a capitale interamente pubblico.

Amministratori: 3

La Società ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Bilancio
Anno 2017
Approvato

Partecipazioni indirette: 0

Procedura in corso: scioglimento o liquidazione volontaria.

SOCIETA' N. 3

Denominazione: **Distretto Taormina Etna scarl.**

Tipo di società: Società consortile a responsabilità limitata.

Data costituzione: 2006

% quote azionarie del Comune 0,11%

Oggetto sociale: attività di concessione e di altri intermediari di servizi pubblici; organizzazione di convegni e fiere.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di accordo tra PPAA; servizi di committenza; gestione di fondi europei UE.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 5

Misura di razionalizzazione: mantenimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. b) ed e) ed all'articolo 26, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

SOCIETA' N. 4

Denominazione: **Sviluppo Taormina Etna S.r.l.**

Tipo di società: Società a responsabilità limitata.

Data costituzione: 2007

% quote azionarie del Comune 0,22%

Oggetto sociale: attività di consulenza gestionale.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: coordinamento ed attuazione dei patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE del 21 marzo 1997 (art. 26, comma 7 del D.lgs. 175/2016).

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 1 liquidatore

Partecipazioni indirette: 4

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna, trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

SOCIETA' N. 5

Denominazione: **Taormina-Peloritani “Terre dei Miti e della Bellezza s.c. a r.l.” e GAL Peloritani**

Tipo di società: Società consortile a responsabilità limitata.

Data costituzione: 2009

% quote azionarie del Comune 1,38%

Oggetto sociale: attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (codice ATECO 70.22.09).

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale. Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 7

Partecipazioni indirette: 0

Misura di razionalizzazione: mantenimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 175/2016 e articolo 4, comma 6.

SOCIETA' N. 6

Denominazione: **Peloritani Spa.**

Tipo di società: Società per azioni.

Data costituzione: 01/11/2009

% quote azionarie del Comune 5,05%

Oggetto sociale: attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (codice ATECO 70.22.09).

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista. Amministratori: 1 liquidatore

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

SOCIETA' N. 7

Denominazione: **SRR Messina area metropolitana**

Tipo di società: Società consortile per azioni

Data costituzione: 2013

% quote azionarie del Comune 0,17%

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti (codice ATECO E38.1).

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione pubblica.

Amministratori: 5

La Società ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio
Anno 2018
Bilancio approvato
Chiusura in pareggio

Partecipazioni indirette: 0

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

Il Responsabile Dell'area Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it

www.comune.ali.me.it

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipate ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE.

Ali, 24.12.2019

**Il Responsabile Dell'area Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta**

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

APPONE

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE

Ali, 24.12.2019

**Il Responsabile Dell'area Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to *Sabina D'Angelo*

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to *Domenico Bottari*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dott. Gaetano Russo*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____

(Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gaetano Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2019.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.

■ Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)

Alì, 30/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gaetano Russo

PARERE SULLA RICOGNIZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI Art. 20 D.lgs.
175/2016

Comune di Alì

Città Metropolitana di Messina

Il sottoscritto Avv. Fulvio Castelli, revisore unico del Comune di Alì

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto la revisione periodica degli organismi partecipati ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Dlgs n. 175/2016 (TUESP) come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 100/2017;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 TUESP, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

CONSIDERATE le ipotesi previste al comma 2 lett. a), b), c), d), e), ed ai commi successivi del predetto art. 4 D. Lgs. 175/2016;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del Servizio Finanziario e dal responsabile del Servizio Tecnico;

VISTO l'allegato B,

ANALIZZATE le risultanze della ricognizione effettuata dall'Ente;

RILEVATO che alla data del 31.12.2018 il Comune deteneva le seguenti partecipazioni:

- 1) Società ATO 3 S.p.A. in liquidazione quota di partecipazione: 0,11%;
- 2) Società ATOME4 in liquidazione - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,098%;
- 3) Assemblea Territoriale Idrica di Messina Servizio Idrico - quota di partecipazione detenuta direttamente 0,13%

4) Sviluppo Taormina Etna srl in liquidazione - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,22%;

6) Peloritani Spa in liquidazione - quota di partecipazione detenuta direttamente: 5,05%;

VISTA la relazione tecnica allegata al piano

CONSIDERATO che

- la societ  ATOME4 - in liquidazione e, pertanto, non - prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione - gi  in corso;

- la societ  ATO 3 - servizio idrico integrato - in liquidazione e, pertanto, non - prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione - gi  in corso;

- la societ  Sviluppo Taormina Etna srl - in liquidazione, e pertanto non - prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione - gi  in corso;

- la Peloritani SpA - in liquidazione, e pertanto non - prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione - gi  in corso;

- la societ  Assemblea Territoriale Idrica di Messina Servizio Idrico - stata istituita ai sensi della l.r. n. 19/2015, e l'Ente ne fa parte obbligatoriamente, non necessitandosi di una previa delibera assembleare n  della sottoscrizione di un accordo associativo;

RILEVATO che L'Ente ha comunicato che, dalla suddetta ricognizione ordinaria, non ha ritenuto doversi procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante l'inesistenza delle condizioni previste dall'art. 20 d.lgs. n. 175/2016.

Tutto ci  premesso il revisore unico, Avv. Fulvio Castelli

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione della proposta avente ad oggetto la ricognizione periodica delle partecipate.

Invita l'Ente, con specifico riferimento alle società per le quali è stata avviata la dismissione, a monitorarne il processo ed a verificare il rispetto delle modalità e dei tempi di attuazione dello stesso, e a trasmettere l'esito della ricognizione al MEF e di inviare copia della deliberazione alla competente sezione della Corte dei Conti, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 TUE SP.

Il presente parere è stato redatto con la collaborazione dell'Avv. Alessandra Di Dio e dell'Avv. Giuseppe Sarci.

Catania, 19.12.2019

Il Revisore Unico

Avv. Fulvio Castelli

(firmato digitalmente)